

Comunicazione del 17 marzo 2017 – Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Precisazioni sui criteri segnaletici.

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti con riferimento al trattamento nelle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali), nella Centrale dei Rischi e in bilancio delle operazioni di credito verso cessione del quinto dello stipendio (CQS) o della pensione (CQP).

Nell'acclusa nota si forniscono le risposte.

* * *

NOTA

1. Ambito di applicazione dei criteri segnaletici indicati nella comunicazione del 4 giugno 2015 ⁽¹⁾ e relativa data di decorrenza.

È stato chiesto di conoscere se le precisazioni contenute nella comunicazione n. 613436 del 4 giugno 2015 (di seguito comunicazione) si applichino pure: a) agli intermediari non tenuti a produrre le segnalazioni alla Centrale dei Rischi; b) alle operazioni in essere alla data del 31 gennaio 2016.

Si fa presente che le precisazioni contenute nella comunicazione si applicano non solo agli intermediari tenuti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, ma anche a quelli vigilati che non partecipano alla Centrale dei Rischi.

Con riferimento alla data di decorrenza si precisa che i criteri segnaletici si applicano anche alle operazioni in essere al 31 gennaio 2016. Gli intermediari devono quindi segnalare, a nome delle amministrazioni terze cedute (di seguito, ATC) o del soggetto terzo interposto, tutte le rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario titolare del credito ⁽²⁾ (di seguito, intermediario finanziatore).

Dalle esposizioni verso i dipendenti/pensionati sono decurtati anche gli importi relativi a rate scadute prima del 31 gennaio 2016 e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore.

Si conferma, inoltre, che per le segnalazioni di vigilanza e alla Centrale dei Rischi riferite a date anteriori al 31 gennaio 2016 non sono dovute rettifiche segnaletiche. Ai fini Centrale dei Rischi, in ragione del carattere tecnico del rientro, non sono dovuti i messaggi di regolarizzazione (messaggio 151).

2. Segnalazione in Centrale dei rischi dell'ATC e del soggetto terzo interposto: censimento anagrafico e calcolo della soglia di censimento.

2.1 È stato chiesto di conoscere le modalità utilizzabili per il censimento anagrafico delle ATC da segnalare in Centrale dei Rischi.

Per il censimento anagrafico delle ATC – censimento necessario ai fini delle successive segnalazioni in Centrale dei Rischi e nelle altre rilevazioni nominative - gli intermediari partecipanti alla Centrale dei Rischi utilizzano la messaggistica anagrafica prevista nel Manuale “*Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi*” ⁽³⁾; gli intermediari non partecipanti alla Centrale dei Rischi, invece, utilizzano gli

¹ Come integrata dalla comunicazione del 16 ottobre 2015, disponibili all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/index.html>.

² Sempreché non ricorrano le condizioni per imputare l'inadempimento al dipendente/pensionato.

³ Disponibile all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/normativa-cr/index.html>.

strumenti di censimento indicati nel “*Manuale tecnico operativo per l’inoltro della segnalazione LGD*”⁴).

2.2 Nel caso si verificano rate scadute e non versate/accreditate all’intermediario finanziatore (entro oppure oltre il termine di franchigia legale), è stato chiesto di conoscere quale sia l’ATC da segnalare nel caso vi siano più soggetti coinvolti nell’operazione di CQS o CQP.

Quando l’identificazione dell’ATC sia eccessivamente complessa e onerosa a causa, ad esempio, della pluralità dei soggetti coinvolti nell’operazione di CQS o CQP, le rate scadute e non versate/accreditate all’intermediario finanziatore entro oppure oltre il termine di franchigia legale devono essere segnalate a nome del soggetto al quale è stata notificata la CQS o la CQP. Per quanto ovvio, ove risultino elementi che consentano all’intermediario l’identificazione univoca come ATC di una delle amministrazioni coinvolte, la segnalazione delle rate scadute è effettuata a nome di quest’ultima.

Il riferimento al terzo debitore ceduto - presente nella nota (6) riportata nella comunicazione – riguarda non solo le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato, ma pure le Amministrazioni Pubbliche statali (cfr. art. 36 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895).

2.3 Per le esposizioni creditizie verso una stessa ATC o uno stesso soggetto terzo interposto è stato chiesto di chiarire se il limite di censimento previsto dalla Centrale dei Rischi sia da riferire alle singole operazioni di CQS o CQP, per le rate scadute e non versate/accreditate all’intermediario finanziatore, oppure all’intera esposizione creditizia dell’ATC o del soggetto terzo interposto verso uno stesso intermediario segnalante (ad esempio, al cumulo delle operazioni di CQS che riguardano una medesima ATC).

Ai fini della segnalazione in Centrale dei Rischi dell’ATC o del soggetto terzo interposto, il calcolo della soglia di censimento delle operazioni (30.000 euro per le posizioni non classificate a sofferenza) deve essere riferito alla complessiva esposizione creditizia dell’intermediario finanziatore verso tali soggetti, che include il totale delle rate scadute a fronte di operazioni CQS o CQP, trattenute dall’ATC o dal soggetto terzo interposto e non retrocesse all’intermediario finanziatore⁵, nonché ogni altra eventuale esposizione dell’ATC o del soggetto terzo interposto verso l’ente segnalante.

2.4 I proponenti il quesito hanno reso noto che: a) in ossequio a quanto previsto dall’articolo 1 comma 402 della Legge n. 147/2013, dal 1° gennaio 2016 nel caso di Forze Armate e Forze di Polizia, la gestione delle competenze è passata al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF); b) “tali Amministrazioni hanno segnalato che in forza di questa legge saranno sollevate da qualsiasi responsabilità in merito al pagamento delle quote cedute, purché inseriscano nelle procedure informatiche del MEF le informazioni necessarie per il trasferimento delle quote”.

E’ stato quindi chiesto di conoscere se, nel caso di rate scadute e non versate/accreditate all’intermediario finanziatore, l’ATC da segnalare sia: a) l’amministrazione cui è stata fatta la notifica; oppure b) il MEF, in quanto amministrazione tenuta al versamento/accredito delle rate all’intermediario finanziatore.

⁴ Disponibile all’indirizzo <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/index.html>.

⁵ Corrispondentemente, ai fini della segnalazione in Centrale dei Rischi del cliente (soggetto finanziato mediante operazione CQS o CQP), non contribuiscono alla determinazione della suddetta soglia di censimento le rate scadute che sono state attribuite all’ATC o al soggetto terzo interposto.

Nel caso di specie l'ATC cui attribuire le rate scadute e non versate/accreditate è il MEF, a condizione che l'amministrazione cui è stata notificata l'operazione di CQS abbia debitamente comunicato all'intermediario segnalante che essa non è più tenuta a versare tali rate ai sensi della Legge n. 147/2013.

3. Operazioni CQS e CQP classificate fra le esposizioni oggetto di concessioni.

I proponenti il quesito hanno reso noto che talune operazioni CQS o CQP sono state perfezionate in sostituzione di precedenti prestiti personali che i clienti debitori non sono stati in grado di adempiere per "sopravvenute difficoltà finanziarie". In ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa di vigilanza in materia di qualità del credito, tali esposizioni sono state quindi ricondotte fra quelle oggetto di concessioni.

Nel caso in cui si manifestino rate scadute per via del mancato versamento/accredito delle stesse da parte dell'ATC o del soggetto terzo interposto, è stato chiesto di conoscere come vadano gestite le uscite: a) dal periodo di cura di 1 anno ("cure period"), delle esposizioni CQS o CQP ricondotte fra quelle oggetto di concessioni deteriorate; b) dal periodo di prova di 2 anni ("probation period"), delle esposizioni CQS o CQP ricondotte fra quelle oggetto di concessioni non deteriorate.

Si osserva innanzitutto che:

- i) le operazioni di CQS o CQP in esame vanno classificate, a seconda dei casi, fra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate oppure non deteriorate, sulla base di quanto previsto dalle istruzioni segnaletiche sulla qualità del credito di cui alle Circolari n. 272 e n. 217;
- ii) le rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore vanno considerate come pagate da parte del cliente debitore se, sulla base di quanto previsto dalla comunicazione, sono considerate come esposizioni creditizie verso l'ATC o il soggetto terzo interposto.

Nel caso sub ii) le rate scadute sono considerate come pagate da parte del cliente debitore anche ai fini dell'uscita dal periodo di cura o dal periodo di prova delle esposizioni CQS o CQP verso i clienti debitori classificate fra quelle oggetto di concessioni.

Resta fermo, comunque, che l'intermediario finanziatore è sempre tenuto a valutare se ricorrano o meno le condizioni per classificare le esposizioni CQS o CQP verso i clienti debitori fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

4. Attivazione tardiva e periodo di franchigia.

Nella comunicazione è stato chiarito che il calcolo dei giorni di scaduto inizia dopo lo scadere dei termini previsti dalla legge per il versamento/accredito delle rate dall'ATC o dal soggetto terzo interposto all'ente finanziatore (c.d. periodi di franchigia legale).

E' stato chiesto di conoscere *"in quanti giorni debba essere quantificata detta franchigia in ipotesi di assenza di specifici accordi [...]. A tale proposito si chiede se [...] tale arco temporale possa determinarsi in giorni 90, al fine di poter assolvere con la necessaria diligenza e prudenza alla puntuale verifica delle cause soggiacenti all'insolvenza nonché alla corretta determinazione del soggetto a cui siano imputabili"*.

Per rispondere al quesito rilevano: i) il meccanismo dell'attivazione tardiva del contratto ai sensi dell'art. 4, 2° comma, decreto MEF 313/2006; ii) la franchigia legale di cui agli artt. 29 T.U. e 30 D.P.R. n. 895/50; iii) ogni eventuale franchigia contrattuale in forza della quale le rate non versate/accreditate si considerano contrattualmente come scadute ma non in mora (a fini segnaletici, come non ancora scadute).

Ciò premesso, si precisa che in assenza di specifiche previsioni contrattuali che disciplinano il momento a partire dal quale le rate vanno rimborsate, occorre considerare i termini di franchigia legale. Sino a quando tali termini non sono scaduti, l'intermediario finanziatore segnala in capo all'ATC o al soggetto terzo interposto l'importo della rata non versata/accreditata come non scaduta.

5. Segnalazione dei giorni di scaduto.

È stato chiesto di conoscere come segnalare i giorni di scaduto nei confronti di ATC che presentano rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore, riferite a differenti operazioni CQS o CQP e quindi con diversi giorni di scaduto.

Si precisa che:

- a) ai fini della Centrale dei Rischi va segnalato il numero di giorni relativo allo scaduto di durata maggiore;
- b) con riferimento alle segnalazioni di vigilanza e al bilancio: i) il calcolo della soglia di materialità per la rilevazione delle esposizioni verso l'ATC fra quelle scadute deteriorate scatta al verificarsi di almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni; ii) la segnalazione delle "fasce di scaduto" va riferita alle singole rate scadute.

6. Operazioni CQS o CQP con intervento di un intermediario terzo che cura solo l'incasso delle rate.

È stato chiesto di conoscere come debbano essere rilevate le esposizioni derivanti da CQS o CQP acquistate pro-soluto da un intermediario bancario o finanziario e per le quali l'intermediario cedente continua a curare solamente l'incasso delle rate.

Ai fini Centrale dei Rischi queste operazioni, così come quelle acquistate pro-solvendo, si configurano per l'intermediario cessionario (titolare del finanziamento) come CQS o CQP "dirette".

Ai fini delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio gli acquisti pro-soluto, purché risultino soddisfatti i requisiti previsti dallo IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurement*" per la cancellazione dei crediti dall'attivo del cedente, si configurano per l'intermediario cessionario operazioni CQS o CQP "dirette".

Conseguentemente, le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante vanno rilevate in capo all'ATC, salvo il caso in cui quest'ultima abbia riversato le rate all'intermediario cedente incaricato della riscossione. In questa situazione, le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante vanno segnalate in capo al cedente.

7. Operazioni CQS o CQP con intervento di un intermediario terzo che rilascia la garanzia del "riscosso per non riscosso".

È stato chiesto di conoscere come debbano essere rilevate le operazioni CQS o CQP acquistate da un intermediario bancario o finanziario e per le quali l'intermediario cedente rilascia la garanzia del "riscosso per non riscosso".

Ai fini Centrale dei Rischi il rilascio della garanzia del "riscosso per non riscosso", avendo natura fideiussoria, è oggetto di segnalazione tra i "*crediti di firma*" a nome del dipendente o pensionato da parte dell'intermediario cedente, e tra le "*garanzie ricevute*" a nome dell'intermediario garante da parte dell'intermediario cessionario, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente (cfr. comunicazione) ⁽⁶⁾.

⁶ L'intermediario cessionario quindi segnala il debito a scadere a nome del dipendente o pensionato e le rate scadute e non versate a nome del cedente che ha rilasciato la garanzia del "riscosso per non riscosso".

Qualora l'ATC non abbia retrocesso le rate trattenute all'intermediario cedente, quest'ultimo una volta pagato l'intermediario cessionario, per effetto della garanzia del "riscosso per non riscosso", rileverà un'esposizione creditizia verso l'ATC tra i "rischi a scadenza", valorizzando gli importi secondo le regole dettate nella comunicazione.

Ai fini delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio l'intermediario bancario o finanziario acquirente, poiché la cessione non soddisfa i requisiti previsti dallo IAS 39 per la cancellazione dei crediti dall'attivo del cedente, segnala un credito nei confronti dell'intermediario cedente che, invece, continua a rilevare le operazioni CQS o CQP in base alle vigenti regole segnalistiche.

8. Operazioni di CQS o CQP con assenza di "sinistro".

Con riferimento alle operazioni di CQS o CQP in essere alla data di decorrenza della comunicazione, è stato chiesto di conoscere le corrette modalità di trattamento nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio relativamente alla qualità del credito, nei casi in cui le eventuali rate scadute non dipendano da un "sinistro" accaduto al dipendente o al pensionato (ad esempio, perdita del posto di lavoro, decesso) e siano imputate all'ATC o al soggetto terzo interposto.

In particolare, è stato osservato che in base alle valutazioni degli intermediari segnalanti si possono presentare le due seguenti situazioni:

- a) classificazione come deteriorata della sola componente scaduta attribuita all'ATC o al soggetto terzo interposto, mentre le rate a scadere di pertinenza del cliente debitore vengono considerate come non deteriorate; ciò comporterebbe un impatto sullo *stock* di attività finanziarie deteriorate ⁽⁷⁾;
- b) classificazione come deteriorata sia dell'esposizione verso l'ATC o il soggetto terzo interposto sia di quella verso il cliente debitore (tale ultima, ad esempio, come "inadempienza probabile"); in questa situazione, non si avrebbero impatti sullo *stock* in essere di attività finanziarie deteriorate, salvo una diversa distribuzione fra le varie categorie di deterioramento (ad esempio, inadempienze probabili *versus* attività finanziarie scadute deteriorate).

È stato, altresì, chiesto se – ai fini della comparabilità dei dati – nella nota integrativa del bilancio occorra riclassificare fra gli "altri finanziamenti" le esposizioni per rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore anche per i dati riferiti all'esercizio precedente.

Si ricorda preliminarmente che nella comunicazione è stato precisato che:

- in presenza di disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito e il soggetto terzo interposto o l'ATC che determinano ritardi nella retrocessione all'intermediario finanziatore delle rate del finanziamento regolarmente trattenute, queste ultime vanno decurtate dal credito verso il dipendente/pensionato e trattate, a seconda dei casi, come un'esposizione creditizia nei confronti del soggetto terzo interposto o dell'ATC ⁽⁸⁾;
- nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nella nota integrativa del bilancio tali esposizioni vanno rilevate fra gli "altri finanziamenti" e ai fini della ripartizione per settore economico e area geografica vanno attribuite all'ATC o al soggetto terzo

⁷ Prima della comunicazione, l'intera esposizione (rate scadute e non scadute) imputata in capo al cliente debitore era classificata come deteriorata.

⁸ Sempreché l'ente titolare del credito non abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell'ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l'inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato.

interposto. Inoltre, con riferimento alla voce 58320 “Classificazione per destinazione economica: finanziamenti oltre il breve termine sull’interno” della matrice dei conti, le rate scadute e non versate/accreditate all’intermediario finanziatore rappresentano, convenzionalmente, un’esposizione verso l’ATC o il soggetto terzo interposto e un “rimborso” del credito verso il dipendente/pensionato.

Ciò posto, ai fini dell’informativa sulla qualità del credito eventuali ritardi di pagamento delle rate scadute imputabili all’ATC, oppure al soggetto terzo interposto, rilevano come crediti scaduti deteriorati solo per tali soggetti. Le esposizioni verso il dipendente/pensionato connesse con le rate a scadere vanno segnalate fra quelle deteriorate nella misura in cui l’intermediario finanziatore, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, ritenga che il dipendente/pensionato versi in una situazione di inadempienza probabile o di sofferenza.

Nella nota integrativa del bilancio, qualora l’applicazione di tali modalità di rappresentazione delle operazioni CQS e CQP determini significativi cambiamenti rispetto all’informativa fornita nel bilancio precedente, in calce alle tabelle interessate va fornita un’adeguata spiegazione. Inoltre, nei dati riferiti all’esercizio precedente le esposizioni verso l’ATC o il soggetto terzo interposto per rate scadute e non versate/accreditate all’intermediario finanziatore vanno riclassificate fra gli “altri finanziamenti” solo se di importo rilevante.

9. Operazioni di CQS o CQP con presenza di “sinistro”.

In presenza di “sinistro” accaduto al dipendente o al pensionato (ad esempio, perdita del posto di lavoro, decesso) è stato chiesto di conoscere quando imputare l’esposizione creditizia in capo all’assicurazione che ha garantito il sinistro.

Al riguardo, ferme restando le segnalazioni a nome dell’ATC o del soggetto terzo interposto riferite alle rate trattenute e non versate/accreditate all’intermediario finanziatore anteriormente alla verifica del sinistro stesso, si precisa che:

- a) nel caso di decesso, ai fini della Centrale dei Rischi non va prodotta alcuna segnalazione, mentre nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio va segnalata un’esposizione creditizia nei confronti dell’assicurazione;
- b) nel caso di altri “sinistri” (ad esempio, perdita del posto di lavoro), dalla data della denuncia da parte dell’ente finanziatore alla conferma formale del sinistro da parte della compagnia assicurativa, ai fini della Centrale dei Rischi, delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio continua a essere segnalata un’esposizione creditizia in capo al dipendente/pensionato nel rispetto delle disposizioni segnaletiche previste dalla normativa, incluse quelle relative alla qualità del credito. Dalla conferma del sinistro da parte dell’assicurazione, in Centrale dei Rischi non deve essere prodotta alcuna segnalazione, mentre nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio tale esposizione va segnalata in capo all’assicurazione.

Tuttavia, ove il debito verso il cliente/dipendente sia rimborsato dall’ATC, in via rateale, per il tramite del versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal dipendente, l’intermediario finanziatore segnala – ai fini della Centrale dei Rischi, delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio - un credito verso l’ATC per l’intero ammontare del TFR ancora da ricevere.

Se l’importo del TFR non è sufficiente a coprire il credito verso il cliente/dipendente, l’eventuale differenza va trattata secondo quanto indicato nel precedente punto sub b).

10. Segnalazione delle rate scadute in caso di azione di regresso nei confronti del cliente.

È stato chiesto di conoscere se l’esposizione creditizia verso l’ATC o il soggetto terzo interposto connessa con le rate scadute e non versate/accreditate all’intermediario finanziatore debba essere nuovamente attribuita al dipendente/pensionato, per effetto dell’azione di regresso

esercitata nei suoi confronti dall'intermediario finanziatore una volta accertato l'inadempimento dell'ATC o del soggetto terzo interposto.

Le rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore continuano a essere segnalate in capo all'ATC o al soggetto terzo interposto, anche nel caso in cui l'intermediario finanziatore eserciti l'azione di regresso nei confronti del dipendente/pensionato, in quanto sostanzialmente simile all'escussione di una garanzia. In ogni caso, qualora il dipendente/pensionato accetti formalmente di pagare le rate scadute e non versate/accreditate dall'ATC o dal soggetto terzo interposto, l'esposizione creditizia va imputata al dipendente/pensionato.

11. Trattamento dei crediti interessati dalla procedura di recupero in accodamento prevista dall'INPS.

I proponenti il quesito hanno reso noto che nelle operazioni di CQP della Gestione Privata, l'INPS può ridurre o sospendere il pagamento della rata mensile contrattualmente pattuita tra pensionato e intermediario finanziatore con la CQP, come conseguenza di variazioni della prestazione pensionistica ⁽⁹⁾.

Per evitare che i pensionati siano esposti ad azioni di recupero giudiziale o stragiudiziale della parte di rata non corrisposta, l'INPS ha avviato una procedura c.d. di "accodamento" che consente il recupero degli importi non corrisposti dopo la scadenza del piano di ammortamento originario. In particolare, il recupero degli importi non versati dall'INPS nel corso del piano di ammortamento previsto dal contratto di CQP avviene con la "aggiunta" di un numero variabile di rate, entro il limite massimo di 18 rate mensili. Le eventuali somme che dovessero residuare dopo il periodo di accodamento saranno gestite fra le parti, così come eventuali importi aggiuntivi rispetto al credito residuo risultante alla scadenza contrattuale originaria dell'operazione di CQP.

L'accodamento degli importi non corrisposti, in via generale, è consentito dall'INPS:

- in presenza di formale consenso del pensionato;
- per un importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge;
- in presenza di una copertura assicurativa da parte dell'intermediario finanziatore per il rischio di premorienza del pensionato a fronte dell'intero periodo di accodamento e comunque nel limite massimo di 18 mesi;
- in assenza di azioni di recupero giudiziale e stragiudiziale del credito da parte dell'intermediario finanziario nei confronti del pensionato per le rate parzialmente o totalmente insolute insorte sia durante il piano di ammortamento originario sia in costanza di accodamento.

Con riferimento a tutti i contratti di CQP per i quali l'intermediario finanziatore ha chiesto l'accodamento delle rate, è stato chiesto di conoscere come segnalare gli importi non corrisposti dall'INPS e se tali esposizioni creditizie possano essere non ricondotte fra le esposizioni oggetto di concessioni, avuto presente, come osservato dai proponenti il quesito, che "la ragione di tale accodamento non è di per sé riconducibile allo stato di deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, ma trova origine nella necessità di ovviare

⁹ L'INPS, nel corso dell'ammortamento dell'operazione di CQP, riduce l'importo della rata dovuta all'intermediario finanziatore in funzione della variazione – anche temporanea – dell'importo della pensione corrisposta al pensionato. L'INPS, infatti, ricalcola il quinto della pensione e versa all'intermediario finanziatore l'importo della rata in misura coerente con la pensione rivista, anche se inferiore a quanto previsto dal contratto di CQP, dando luogo così a un parziale insoluto delle originarie rate contrattuali.

ad una procedura amministrativa che non consente di mantenere costante l'importo della rata di rimborso del prestito”.

Si precisa che ai fini delle segnalazioni di vigilanza e in Centrale dei Rischi gli importi delle rate oggetto di accodamento, riferiti sia ai contratti di CQP già notificati all'INPS alla data di entrata in vigore della procedura di accodamento sia ai nuovi contratti successivamente notificati:

- vanno classificati come deteriorati se nei confronti del pensionato, prima dell'accodamento, sono già classificate esposizioni come deteriorate;
- qualora non si versi nella fattispecie precedente, non vanno trattati come scaduti, essendo il loro rimborso rinviato alla procedura di accodamento. In particolare, ai fini della Centrale dei Rischi gli importi accodati vanno segnalati come debito a scadere in capo al pensionato, senza sconfinamenti.

In entrambi i casi, l'intermediario finanziatore è comunque tenuto a verificare, per ciascun pensionato, se sussistano le condizioni per classificare le esposizioni connesse con le rate oggetto di accodamento fra le esposizioni oggetto di concessioni.

Ai fini del bilancio occorre tenere anche conto dell'impatto dell'accodamento sul costo ammortizzato del credito verso il pensionato.

12. Disciplina in materia di trasparenza.

È stato chiesto di conoscere se, nel caso di ritardi nei pagamenti imputabili all'ATC o al soggetto terzo interposto, nelle comunicazioni periodiche inviate al dipendente/pensionato ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari debba essere indicata la verifica di mancati pagamenti, ancorché non riconducibili al dipendente/pensionato.

Si precisa che al dipendente/pensionato va comunicata la presenza di mancati pagamenti, ancorché non siano a lui addebitabili.

Con l'occasione, poiché la segnalazione delle rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore si configura come un'esposizione creditizia verso l'ATC o il soggetto terzo interposto ai soli fini delle segnalazioni di vigilanza, di Centrale Rischi e di bilancio, si fa presente che:

- le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e correttezza non trovano applicazione nei confronti dell'ATC o del soggetto terzo interposto, in quanto tra essi e l'intermediario finanziatore non intercorre un rapporto di finanziamento e, pertanto, l'ATC o il soggetto terzo interposto non assume la qualità di cliente ai sensi della sezione I, paragrafo III, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”;
- per i profili antiriciclaggio, in linea con quanto stabilito dalla disciplina in materia di adeguata verifica della clientela e di Archivio Unico Informatico - da ultimo rivista con Provvedimento della Banca d'Italia del 31.7.2015 - l'ATC, in quanto debitore ceduto, non è considerato cliente, nemmeno occasionale, dell'intermediario finanziatore, salvo che non intervenga un nuovo accordo a titolo oneroso tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto¹⁰.

¹⁰ Cfr. la definizione di “cliente” recata dall'art. 1, comma 1, lett. r), del Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (nota 1) e dal Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

13. Segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.

Si precisa che sono escluse dalla segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Circolare n. 284) le esposizioni in capo al dipendente/pensionato precedentemente segnalate tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che, per effetto della traslazione in capo all'ATC o soggetto terzo interposto delle rate trattenute e non versate, vengono riclassificate *in bonis* (cfr. punto 8 sopra).